



COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA

Provincia di Arezzo

Ordinanza n. 11 del 07/03/2017

OGGETTO: Reiterazione ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 D.Lgs.vo n. 152/2006. Misure straordinarie ed urgenti per l'individuazione di area pubblica da adibire temporaneamente al conferimento dei rifiuti derivanti dalle raccolte porta a porta attuate nel territorio comunale.

Considerato che:

- Il Comune di Foiano della Chiana è dotato di un Centro di raccolta dei rifiuti ubicato in Località Vallone, Via Poggi Grassi, che sarà destinato a centro intercomunale di raccolta differenziata a servizio dei comuni di Foiano della Chiana, Marciano della Chiana e Lucignano, presso il quale devono essere eseguiti i lavori di adeguamento previsti dal progetto approvato da questo Ente con deliberazione della G.C. n. 25 del 09/03/2015;
- La predetta struttura durante l'esecuzione dei lavori anzidetti non può essere utilizzata per le funzioni di struttura di supporto ai servizi di raccolta;

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 9 del 23/02/2016 con la quale venne disposto di effettuare le operazioni di conferimento dei rifiuti derivanti dalle raccolte attuate sul territorio comunale nonché la continuità dei servizi di raccolta della varie frazioni dei rifiuti e la loro contestuale corretta gestione nella porzione dell'area parcheggi di via Berlinguer e meglio individuata al NCT al foglio n. 20 quota parte della particella n. 323, avente superficie massima di mq. 1100, per il periodo decorrente dall'23/02/2016 e fino al 22/08/2016;

Vista la comunicazione trasmessa dal responsabile dell'Area Tecnica in data 02/03/2017 prot. n. 2017-1988 nella quale viene rilasciato contestualmente il parere favorevole richiesto dall'art. 191 - 3° comma del D.Lgs. n. 152/2006;

Richiamata altresì la propria precedente ordinanza n. 49 del 03/09/2016, con la quale venne reiterata per 6 mesi l'ordinanza n. 9 del 23/02/2016;

Tenuto conto del perdurare delle situazioni di fatto e di diritto che hanno reso necessario adottare l'ordinanza n. 9 del 23/02/2016 e l'ordinanza n. 49 del 03/09/2016, da intendersi qui integralmente recepite;

Visto l'art. 198 del D.Lgs.vo 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii. che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di rifiuti;

Visto l'art. 191 del D.Lgs.vo 152/2006 nella parte in cui prevede che il Sindaco possa emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l'adozione di un provvedimento ex artt. 50 e 54 D.Lgs.vo 267/2000;

ORDINA

Per le ragioni di cui in premessa:

- la reiterazione della propria precedente ordinanza n. 9 del 23/02/2016, già reiterata una volta con l'ordinanza n. 49 del 03/09/2016 e quindi il protrarsi delle operazioni di conferimento dei rifiuti derivanti dalle raccolte attuate sul territorio comunale nonché la continuità dei servizi di raccolta della varie frazioni dei rifiuti

